



COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

*L'anno **duemilaventi**, addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore diciotto e minuti sei, nel salone seminterrato del Palazzo comunale, convocato ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA**, sessione **ORDINARIA**, di **PRIMA CONVOCAZIONE**, del quale sono membri i Signori:*

COGNOME e NOME	PRESENTE
ROZZINO Massimo - Presidente	Sì
MUSCEDRA Rocco - Consigliere	Giust.
MEMMO Annamaria - Consigliere	Sì
CORNA Luigi - Consigliere	Giust.
BRACCO Marinella - Consigliere	Giust.
BAESSO Alberto - Vice Sindaco	Sì
LISA Raffaella - Consigliere	Sì
PALANDRI Luca - Consigliere	Sì
BUCCI Serena Jung Sun - Consigliere	Sì
CREMA Claudia - Consigliere	Sì
LOSURDO Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

*Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BOVENZI Umberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Il Signor **ROZZINO Massimo**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.*

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, approvata con D.C.C. n. 49 del 28/09/2017 con riferimento alla data del 23 settembre 2016;

DATO ATTO che la deliberazione appena richiamata costituiva, ai sensi dell'art. 24, c. 2 T.U.S.P. aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della L. 190/2014, con propria precedente deliberazione n. 8 del 29/04/2015;

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 20, c. 4 del T.U.S.P. l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle p.a. entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO CHE le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO CHE, in base a quanto sopra, e visto l'atto di analisi complessivo costituito dall'Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, non sussiste alcuna motivazione per l'adozione di azioni di razionalizzazione delle partecipazioni dirette detenute dall'Ente;

VERIFICATO altresì che le partecipazioni indirette sono detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Torrazza Piemonte il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 Del D. Lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

Presenti n. 8

Astenuti n. 0

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari 0

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da relazione tecnica composta dalle relative schede costituenti l'Allegato A) alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di confermare le partecipazioni dirette di cui all'allegato A), da mantenere senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, come da motivazioni desumibili nella relazione tecnica;
- 3) Di dare atto che nella revisione periodica non sono inclusi consorzi, presenti nel "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." individuato ai fini della stesura del bilancio consolidato, e neppure le partecipazioni indirette nelle società partecipate dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. di cui al punto precedente, in quanto la quota di partecipazione del Comune di Torrazza Piemonte in SMAT S.p.A. non è tale da configurare un controllo sulle stesse da parte dell'Ente.
- 4) Di dare atto che non sussistono società partecipate per le quali sia necessario prevedere aggregazioni anche mediante fusione/incorporazione e per le quali attivare procedure di contenimento dei costi, alienazione e liquidazione.
- 5) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
- 6) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

presenti n. 8

votanti n. 8

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale e in data 29/12/2020 viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ROZZINO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
BOVENZI Umberto
